



# COMUNE DI S. TERESA DI RIVA

PROVINCIA DI MESSINA

gemellato con Fuveau (Francia)

Deliberazione C.C. N° 55

del 29-11-2016

## COPIA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: REVOCA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.7 DEL 16-03-2009 ED APPROVAZIONE CONTESTUALE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E LA MODIFICA DEGLI IMPIANTI FISSI DI TELECOMUNICAZIONI PER TELEFONIA CELLULARE E RADIOTELEVISIVI - INTEGRAZIONE ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.D.F.**

Sessione Ordinaria

Seduta Pubblica ed in Prima convocazione

L'anno duemilasedici addì ventinove del mese di novembre alle ore 19:00, presso l'aula consiliare, "ex Palazzo Municipale" del Comune si è riunito il Consiglio Comunale ai sensi del punto 2 dell'art. 21 della L.R. 26/93, convocato dal Presidente del Consiglio ai sensi dell'art. 48 del DPL Reg. 29.10.55 n° 6 modificato dall'art. 31 Legge 142 / 90 introdotto con modifiche dalla L.R. 48 / 91 art. 1 n° 1 lettera e), notificato giusto referto del Messo Comunale.

LO GIUDICE DANILO	P	CASSANITI CARMELINA	P
TRIMARCHI DAVID	P	ARIOSTO CARMELO	P
VERI SANTI	P	TRIOLO SANDRO SALVATORE	P
BRANCATO FRANCO	A	FERRARO CRISTINA PATRIZIA	A
PINTO SEBASTIANO	P	FRULLI SIMONA GIUSY	P
CASABLANCA SERGIO	P	CICALA GIUSEPPE MASSIMO	P
NICITA VINCENZO	P	NACCARI CARLO	P
RIGANO CARMELA DOMENICA	A		

Consiglieri assegnati: 15 (quindici)

Consiglieri presenti: 12

Dei non intervenuti giustificano l'assenza:

Assume la Presidenza il Sig. VERI SANTI e dichiara aperta la seduta alla quale partecipa il Segretario Generale Dott.ssa GIORGIANNI ROSSANA

Sono presenti: il Vice Sindaco Sig. Danilo Lo Giudice, gli Assessori: Bonfiglio, Miano, Lombardo e i Revisori dei Conti: Carnabuci

Constatato che il numero dei presenti è legale, il Presidente dichiara aperta la discussione.

Si passa alla trattazione del punto “3” posto all’ordine del giorno: *“Revoca deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 16/03/2009 ed approvazione contestuale del nuovo regolamento per l’installazione e la modifica degli impianti fissi di telecomunicazioni per telefonia cellulare e radiotelevisivi – integrazione alle norme di attuazione del P.d.F”*;

il presidente da lettura del dispositivo della proposta;

il regolamento viene meglio illustrato dall’esperto del Sindaco;

il Vice Sindaco ringrazia il prof. Sturiale per il lavoro fatto in questi mesi data la materia delicata e complessa ed il supporto dato all’ufficio tecnico;

si passa alla votazione

con voti UNANIMI

### **Il consiglio comunale**

Approva la proposta la proposta posta all’ordine del giorno avente ad oggetto *“Revoca deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 16/03/2009 ed approvazione contestuale del nuovo regolamento per l’installazione e la modifica degli impianti fissi di telecomunicazioni per telefonia cellulare e radiotelevisivi – integrazione alle norme di attuazione del P.d.F”*.

*Con voti unanimi*

### **Il consiglio comunale**

*Approva l’immediata esecutività della proposta*



# COMUNE DI S. TERESA DI RIVA

PROVINCIA DI MESSINA

gemellato con Fuveau (Francia)

---

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Revoca deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 16/03/2009 ed approvazione contestuale del nuovo regolamento per l'installazione e la modifica degli impianti fissi di telecomunicazioni per telefonia cellulare e radiotelevisivi – integrazione alle norme di attuazione del P.d.F .

### IL SINDACO/L'ASSESSORE

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 16/03/2009 avente per oggetto “ Approvazione definitiva riguardante il nuovo regolamento per l'installazione e la modifica degli impianti fissi di telecomunicazioni per telefonia cellulare e radiotelevisiva – integrazione alle norme di attuazione al P. d. F.;

Preso atto che dall'1 gennaio 1999 è entrato in vigore il D.M. n. 381/98 il quale:

- stabilisce i tetti di esposizione ai campi elettromagnetici (C. E. M.) ad alta frequenza per gli impianti base di telefonia cellulare fissando l'esposizione massima per la popolazione in 20 V/m ed indicando un valore massimo di esposizione pari a 6 V/m per gli edifici adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore, essenzialmente residenze, scuole, ospedali, asili e case di cura o di riposo;
- raccomanda il perseguimento di **“obiettivi di qualità”** che abbassino ulteriormente tale limite e stabilisce che la realizzazione degli impianti **“deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibili, compatibilmente con la qualità del servizio, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione”**;

Considerato che il D.M. n.381/98 all'art. 4 comma 3 rinvia alle Regioni il compito di disciplinare installazioni e modifica degli impianti, nonché il risanamento delle situazioni pregresse;

Accertato che fino ad oggi nessuna norma della Regione Siciliana è stata promulgata al fine di disciplinare e regolamentare gli insediamenti dei suddetti impianti;

Preso atto della Circolare protocollo 2818 del 17 Aprile 2000 con la quale l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, nel divulgare le **“linee guida applicative”** del Decreto n. 381/98, precisa che **“il rilascio da parte dei Comuni delle eventuali autorizzazioni o concessione edilizia deve avvenire oltre che a seguito di una valutazione del rispetto dei limiti di emissione fissati dal suddetto Decreto 381/98, anche tenuto conto delle previsioni e prescrizioni urbanistiche ed edilizie fissate dagli strumenti urbanistici generali ed attuativi per le varie zone territoriali omogenee di cui al DM. n. 1444/68”**;

Considerato che:

- gli apparati di trasmissione sono composti da antenna, centrale operativa di comando e gestione e da un sistema di alimentazione e stabilizzazione della corrente elettrica delle parti primarie e secondarie;
- la loro collocazione necessita pertanto di un'attenta valutazione degli effetti che produce sul paesaggio e sul decoro urbano.

Ritenuto che, nelle more di un'adeguata disciplina regionale, è necessario ed urgente regolamentare l'installazione degli impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi nel territorio comunale con riferimento alla citata Circolare protocollo 2818 del 17 Aprile 2000;

Tenuto conto di quanto contenuto nella Legge 22-01-2001, n. 36.

Tenuto conto che è doveroso compito del Comune di:

- Favorire l'installazione nel proprio territorio delle reti di telefonia mobile e wireless in genere, tenuto conto che le telecomunicazioni costituiscono un servizio di primaria importanza per lo sviluppo economico e sociale;
  - Adoperarsi per la tutela della salute umana, dell'ambiente e del paesaggio, nonché di un mercato immobiliare che non venga turbato da un proliferare senza criterio alcuno di impianti radianti onde elettromagnetiche, mettendo in atto tutte le azioni ed adotta tutti gli accorgimenti ritenuti necessari per ridurre al minimo l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e per minimizzare l'impatto paesaggistico e ambientale degli impianti;
  - Nel consentire a tutti gli operatori di telecomunicazione l'erogazione dei propri servizi, vigila affinché gli impianti siano realizzati e gestiti nel rispetto di quanto stabilito per la protezione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici dalla "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" n. 36/2001.

### **Visto**

- 1) D.M. 10 settembre 1998 n. 381, *Regolamento recante i tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana in attuazione dell'art.1 comma 6, lettera a), numero 15, della Legge 31 luglio 1997 n. 249*, art. 4 comma 1.
- 2) SICILIA: Circolare di recepimento della 381/98 e dei suggerimenti ISPELS; CIRCOLARE 17 aprile 2000, prot. n. 2818.
- 3) Legge 22-01-2001, n. 36: *legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*
- 4) D.P.C.M. 8 luglio 2003 "*Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz*" (G.U. 28 agosto 2003, n. 199)
- 5) DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n. 259 "*Codice delle comunicazioni elettroniche*". Gazzetta Ufficiale N. 214 del 15 Settembre 2003

### **PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

- 1) **Di revocare** la citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 16/03/2009.
- 2) **Di approvare** il nuovo regolamento per l'installazione degli impianti fissi di telecomunicazioni per telefonia cellulare e radiotelevisivi, quale integrazione

alle norme di attuazione del P.d.F., approvato con D.A. n. 38 dell'08/03/1979 a cui si aggiungono:

Art. 1

criteri localizzativi degli impianti di comunicazione,  
standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni

- In considerazione del criterio che la potenza debba comunque essere quella effettivamente necessaria con esclusione, quindi, di qualsiasi esubero, allo scopo di evitare le esposizioni indebite ed ai fini del conseguimento della minimizzazione dell'esposizione e della giustificazione del rischio per la popolazione, si determinano **distanze di rispetto** dalle "zone residenziali" e dalle "aree sensibili" per la localizzazione degli impianti.
- Sono definite **zone residenziali** quelle comprese nel perimetro dei centri abitati, zone A (e sottozone) e B (e sottozone) di cui al D.M. 1444/68) o destinate all'espansione edilizia, zona C (e sottozone) o destinate ad attività industriali o artigianali, zona D (e sottozone), mentre le aree nelle quali ricadono o sono previste attrezzature di interesse collettivo (zone F), quali ospedali, scuole, asili nido, case di cura e di riposo, costituiscono le **aree sensibili**.
- In assenza di aree allo scopo previste dallo strumento urbanistico vigente, l'installazione dei sistemi fissi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti all'interno dell'intervallo di frequenza compresa tra 100 Khz e 300 Ghz può essere autorizzata, in variante allo stesso, ad una distanza dal perimetro delle **zone residenziali** non inferiore a quella di rispetto di cui al presente articolo; la distanza dalle **aree sensibili** sarà non inferiore a quella di rispetto maggiorata del 50%.
- Tra un impianto e l'altro deve intercorrere una distanza minima pari al doppio della maggiore distanza di rispetto, come definita nel presente articolo in funzione della potenza.

**Definizione distanze di rispetto:**

potenza complessiva in antenna	Distanza di rispetto
0,5 Watt	20 metri
1 Watt	30 metri
2,50 Watt	50 metri
10 Watt	100 metri
20 Watt	150 metri
30 Watt	180 metri
40 Watt	200 metri
50 Watt	230 metri
60 Watt	260 metri
70 Watt	280 metri
80 Watt	300 metri
90 Watt	320 metri
100 Watt	340 metri
Per ogni 10 Watt successivi	Ulteriori 15 metri

*“Le distanze devono essere considerate misurando a partire dal centro di emissione del segnale, per ciascun quadrante (90°) individuato dalla direzione di irradiazione di ciascuna antenna, esse devono avere come riferimento il perimetro delle zone residenziali ed anche una sola "area sensibile": .*

*La potenza complessiva, al connettore di antenna (in ingresso in antenna), si intende per ciascuna singola direzione (per un massimo di quattro) si otterrà sommando, per ciascuna direzione di irradiazione, le potenze di tutte le portanti; qualora nello stesso sito fossero presenti più impianti, sia ospitati sullo stesso traliccio che su tralicci separati, dovranno essere sommate, per ciascuna direzione, le potenze di tutte le SRB ospitate nel sito”*

- Gli impianti o gruppi di impianti di potenza complessiva (in antenna) non superiore a 2,50 Watt possono essere localizzati anche nelle “zone residenziali”, a patto che dove si superano i 20 Watt non sia prevista la presenza dell’uomo per più di quattro ore al giorno: tale zona, ove presente, va individuata, indicata con appositi cartelli di pericolo, e recintata.
- Le antenne, comprensive dei pali di supporto, devono avere un’altezza massima di 4 metri.
- Tali antenne possono essere posizionate, in accordo alla normativa, su edifici esistenti o su torri costruite ad hoc.
- L’altezza massima dell’estremità superiore dell’antenna deve rientrare entro l’altezza massima consentita dallo strumento urbanistico per gli edifici in quella zona omogenea aumentata di 4 metri.
- Gli edifici, le torri, i supporti e le antenne devono essere muniti dei visti per quanto attiene la normativa antisismica.

#### Art.2

#### Norme concessorie. documentazione

- Le installazioni dei suddetti impianti, le opere connesse e le modifiche di quelli esistenti sono sottoposti al provvedimento autorizzativo di cui all’art. 87 del D.L.vo 01 agosto 2003 n 259, sulla base dei pareri espressi dall’Ufficio Tecnico Comunale, dall’A.U.S.L. e dagli altri organi competenti; l’A.U.S.L. dovrà pure considerare l’esposizione della popolazione al campo elettromagnetico generato dall’impianto ed il rispetto dei limiti di inquinamento acustico. Sono esclusi dal presente regolamento gli impianti wireless di potenza inferiore a 0,25 W, quelli connessi alla sicurezza nazionale e del traffico ferroviario, quelli temporanei per protezione civile, per prove tecniche o radioamatori, disciplinati, per altro, da normative specifiche.
- Tutte le installazioni dovranno risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale, della tutela paesaggistica e monumentale e con le vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia edilizia. A tal fine il richiedente dovrà preventivamente acquisire il nulla osta degli enti preposti alla tutela di eventuali vincoli esistenti e dotarsi preliminarmente dello studio di impatto ambientale (SIA). In caso di torri o supporti comunque troppo appariscenti, l’Ufficio può chiedere la valutazione di impatto ambientale (VIA), nel rispetto della vigente normativa ambientale.

### Art. 3

#### Obbligo alla rimozione, fideiussione

- In considerazione della durata temporale della concessione ministeriale per la realizzazione degli impianti, il richiedente dovrà inoltre sottoscrivere un atto di obbligazione unilaterale di obbligo alla rimozione dell'impianto e delle opere di pertinenza, e per il ripristino dello stato dei luoghi entro i tre mesi dalla data di scadenza, ove questa non venga rinnovata e l'impianto non sia trasferito ad altra società subentrante.
- Tale obbligo dovrà comprendere il caso in cui il richiedente, indipendentemente dalla validità della concessione ministeriale, decida autonomamente di disattivare l'impianto ricetrasmittente.
- A garanzia di tale obbligo, il richiedente dovrà prestare fideiussione bancaria o assicurativa per un importo corrispondente alle spese preventivate di dismissione dell'impianto alla scadenza della concessione.

### Art. 4

#### Superamento limiti: sanzioni

- Nei casi di impianti esistenti per i quali è stato accertato il superamento dei limiti stabiliti dal D.M. 381/98 o dal presente regolamento, il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, potrà ordinare le azioni di risanamento ritenute indifferibili ed urgenti, con oneri poste a carico dei titolari, secondo quanto contenuto nell'allegato "C" del predetto Decreto Ministeriale.

### Art. 5

#### Controlli: dispositivi e modalità

- Le stazioni radio base (SRB) dovranno essere dotate di "scatole nere" che registrino i livelli di potenza e disattivino automaticamente la SRB se si superano i valori prefissati. Le suddette "scatole nere", una volta installate, dovranno essere accessibili solo in presenza di tecnici comunali.
- Con cadenza non superiore a mesi 6 (sei) la ditta concessionaria è tenuta a produrre una relazione, corredata dalle registrazioni automatiche, a firma di professionisti abilitati, sulla misurazione delle potenze erogate dall'impianto.
- Il Comune trasmette all'A.U.S.L. la relazione di cui sopra per le ulteriori verifiche sul rispetto delle prescrizioni di legge.

In alternativa ai precedenti commi del presente articolo, per quanto attiene i report sull'andamento della potenza effettivamente utilizzata nel tempo, visto l'evolversi dei programmi di monitoraggio e memorizzazione dei dati e il massiccio uso di internet per il controllo in tempo reale dei più svariati parametri, invece di report cartacei, è data facoltà ai gestori di offrire il monitoraggio on-line, indicando il sito internet, da cui sia possibile leggere almeno la potenza istantanea complessiva (o anche distinta per frequenza) in ciascuna direzione, con le statistiche, grafici (potenza massima, minima e media) per giorno, per mese e per anno.

#### Art. 6

##### Siti: prescrizioni

- I siti su cui insistono le S R B devono essere recintati, denominati e segnalati (con ben visibili segnali di pericolo, come quelli dei laboratori di radiologia), ed essere interdetti alla presenza dell'uomo quando la stazione è in funzione.

#### Art. 7

##### Norme transitorie

Gli impianti già autorizzati e funzionanti dovranno entro trentasei mesi adeguarsi a tutti i parametri prescritti dal presente regolamento. In ogni caso entro diciotto mesi dovranno ridimensionare la potenza di trasmissione adeguandola a quella prevista dal presente regolamento per la loro localizzazione, in modo da minimizzare gli effetti delle onde elettromagnetiche sulla popolazione.

Eventuali altri impianti comunque funzionanti dovranno entro dodici mesi dall'approvazione definitiva del presente regolamento adeguarsi *in toto*.

Nel caso in cui entro la distanza di rispetto ricada almeno un'area sensibile i tempi di adeguamento si dimezzano.

In caso di inadempienze si procederà secondo quanto previsto dall'art. 4, previa diffida degli uffici comunali competenti.

#### Art. 8

##### Finalità del regolamento

Il presente regolamento viene redatto ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge n. 36 del 22 febbraio 2001 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) il quale prescrive che i Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Esso ha la finalità:

- a) Di consentire a tutti gli operatori di telecomunicazione l'erogazione dei loro servizi e, in particolare, la realizzazione e lo sviluppo delle reti di telefonia mobile e dei servizi wireless in genere;
- b) Minimizzare l'esposizione della popolazione alle radiazioni generate dagli impianti per telecomunicazione;
- c) Minimizzare l'impatto urbanistico, paesaggistico ed ambientale delle installazioni;
- d) Introdurre un sistema di rilevamento per il monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici generati dagli impianti che consenta di verificare la rispondenza delle emissioni effettive con quelle dichiarate in fase previsionale.

#### Art. 9

##### Ambito di applicazione

Le norme contenute nel presente regolamento si applicano a tutti gli impianti trasmettenti di radiazione elettromagnetica come quelli per l'erogazione del servizio pubblico di telefonia per comunicazioni mobili, e del servizio radio-televisivo, ed ogni altra emissione elettromagnetica operante nell'intervallo di frequenza



compresa tra 100 KHz e 300 GHz, nel corpo del regolamento denominati semplicemente impianti.

Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 22 febbraio 2001 n. 36 allo scopo di dare attuazione ai principi in essa contenuti tenendo conto del Decreto del Ministero dell'ambiente 10 settembre 1998 n. 381 "regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana".

- 3) Trasmettere l'atto deliberativo all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente Dipartimento Urbanistica a seguito di pubblicazione presso l'albo on line del Comune



IL PROPONENTE

Il Sindaco

Dott. Caleno De Luca

*IL VICE SINDACO*



# COMUNE DI S.TERESA DI RIVA

PROVINCIA DI MESSINA

gemellato con Fuveau (Francia)

---

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Revoca deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 16/03/2009 ed approvazione contestuale del nuovo regolamento per l'installazione e la modifica degli impianti fissi di telecomunicazioni per telefonia cellulare e radiotelevisivi – integrazione alle norme di attuazione del P.d.F

### PARERE DEL DIRETTORE DI AREA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE .

S. Teresa di Riva, 24-11-2016

IL DIRETTORE DI AREA

Stamp: COMUNE DI S. TERESA DI RIVA  
Signature: [Handwritten signature]

---

### PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere..... si attesta la copertura finanziaria di €..... Sull'intervento ..... del bilancio comunale.

S. Teresa di Riva li,

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

F.to Sig. VERISANTI

Il Consigliere Anziano

F.to LO GIUDICE DANILO

Il Segretario Generale

F.to Dott.ssa GIORGIANNI ROSSANA

---

La presente è copia conforme all'originale

Li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
GIORGIANNI ROSSANA

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 01-12-2016 per giorni 15 consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa ..... sono stati presentati reclami. In fede.

Dalla Residenza Municipale , li 17-12-2016

Il Messo Comunale

-----

Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to GIORGIANNI ROSSANA

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

[X] CHE è divenuta esecutiva il 29-11-2016

[X] CHE in data 01-12-2016 è stata trasmessa alla 2^ Direzione di Area - servizio 14^

Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to GIORGIANNI ROSSANA